

## **Ordinanza del Tribunale di Roma del 2 ottobre 2008**

AMMINISTRAZIONE PUBBLICA – SPOILS SYSTEM – INCARICHI DI FUNZIONI DIRIGENZIALI CONFERITI NELL’AMBITO DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTRO – PREVISTA CESSAZIONE AUTOMATICA ALL’ATTO DEL GIURIAMENTO DEL NUOVO MINISTRO OVE NON CONFIRMATI ENTRO TRENTA GIORNI DAL GIURAMENTO.

Norme impugnate: Art. 1, comma 24-*bis*, del decreto-legge n. 181 del 2006, convertito in legge n. 233 del 2006.

Parametri costituzionali: Artt. 97 e 98 Cost.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, con ordinanza del 2 ottobre 2008, in riferimento agli artt. 97 e 98 Cost. ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 24-*bis* del decreto-legge n. 181 del 2006, come convertito in legge n. 233 del 2006, nella parte in cui prevede che all’atto del giuramento del Ministro, tutte le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi anche di livello dirigenziale e le consulenze e i contratti, anche a termine, conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione, decadono automaticamente ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro.

A giudizio del remittente anche agli incarichi di dirigenziali conferiti nell’ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro (nel caso di specie trattasi di incarico dirigenziale generale all’interno dell’ufficio di gabinetto) dovrebbero applicarsi i principi sanciti dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 103 del 2007 e 161 del 2008, trattandosi in tutti i casi di *spoils system una tantum*, dichiarato illegittimo riguardo a tutti gli incarichi dirigenziali.